

(N. 1426)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1950 (V. Stampato N. 1631)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1950

Modifica dell'articolo 82 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli Uffici postali succursali).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 82 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, modificato con i decreti legislativi 20 marzo 1947, n. 427, e 8 novembre 1947, n. 1468, è sostituito dal seguente:

« I titolari degli uffici con gestione contabile si riforniscono dalla Direzione provinciale dalla quale contabilmente dipendono, di carte valori postali in quantità corrispondente al presumibile fabbisogno di un mese, prendendo per base il consumo verificatosi nel mese precedente e tenendo conto della consistenza esistente in ufficio all'atto della richiesta.

« Per quanto riguarda le ricevitorie succursali e le agenzie aventi sede nei capoluoghi di provincia, le richieste, entro il limite fissato nel modo anzidetto, possono essere fatte

in qualsiasi giorno del mese tenendo conto della consistenza esistente in ufficio all'atto della richiesta.

«Le Direzioni provinciali hanno facoltà di ridurre l'importo delle richieste ad un limite inferiore a quello stabilito, quando lo ritengano necessario o comunque conveniente per le esigenze del servizio ».

Art. 2.

La presente legge avrà effetto fino al 30 giugno del secondo anno successivo a quello della sua pubblicazione.

Decorso il termine suddetto, le modifiche da apportare alla disciplina del rifornimento di carte valori postali saranno stabilite, nei limiti del potere regolamentare spettante al Governo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.